

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN'INFRASTRUTTURA DIGITALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA. CIG N. 7923116A27

TRA

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (successivamente Fondazione), con sede in Roma, Via Tuscolana n. 1524 – 00173, Codice Fiscale 01602510586, Partita Iva 0100873100, in persona del Legale Rappresentante Felice Laudadio nato a Mola di Bari (BA) il 25 aprile 1944

E

la Società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (successivamente Appaltatore) con sede in xxxxxxxx – Partita Iva e Codice Fiscale 0XXXXXXXXXXx in persona del legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx (XX) e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

Con Determina a contrarre n. 13C/2019 del 16 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto relativa alla fornitura di un'infrastruttura digitale a supporto delle attività istituzionali mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a Euro 780.000 (settecentottantamila/00), più IVA, di cui euro 5.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è codice NUTS ITE43

- con verbali del XXXXXXXX 2019 la Commissione di gara ha provveduto alla verifica dei plichi, all'apertura delle offerte economiche e redatto la graduatoria;
- con deliberazione n. XXC/2019 questa Fondazione ha ratificato l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta sopra citata;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati in data xxxxx Prot. xxxxx

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:

- le disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole dell'contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di un'infrastruttura digitale a supporto delle attività istituzionali e servizi accessori.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente contratto decorrere dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi.

I servizi di cui al precedente art. 2 potranno essere richiesti dall'amministrazione nei 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Autorità.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato e nell'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a Euro 780.000 (settecentottantamila/00), più IVA, di cui euro 5.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Fondazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 108, del D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG n. **923116A27** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. **923116A27** dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore Società xxxxxxxxxxxxxxxl. ha comunicato i seguenti dati:

a) conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: xxxxxxxxxxxx (C.F.: XXXXXXXXXXXX) nato a xxxxxx (XX) il XXXXXXXXXXX;

Art. 10- Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, emessa da xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per l'importo di €.xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx/xx), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore della Fondazione.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Fondazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 9 del presente contratto.

Art. 11- Recesso

La Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all'Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti all'art. 16 del Capitolato.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. citato.

Art. 13– Penali e Risoluzione

In caso di ritardi o inadempimenti il Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, provvederà all'applicazione delle penali ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016 e dalle norme contenute nel paragrafo 22 del disciplinare di gara.

Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Fondazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Fondazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 14 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto.

la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 l'Appaltatore dovrà emettere fattura nello standard fattura elettronica p.a. intestata alla Fondazione indicando obbligatoriamente il CIG, le Coordinate Bancarie, l'impegno di spesa Del XXC/2019, il Codice Univoco XXXXXXXX con l'applicazione dello Split Payment. Il pagamento delle fatture sarà liquidato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Fondazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni richieste non venga corrisposta dalla Fondazione, non produrrà alcun interesse.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Fondazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 16 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Fondazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione nonché a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

La Fondazione informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del GDPR e ss.mm.ii.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec csc@cert.fondazionecsc.it; mail urp@fondazionecsc.it

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Alessandra Felli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec csc@cert.fondazionecsc.it; mail alessandra.felli@fondazionecsc.it

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Fondazione implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto in casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Essi saranno eventualmente comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto e saranno utilizzati dalla Fondazione esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 18 – RUP e Direttore dell’esecuzione

La Fondazione ha nominato Responsabile del procedimento il Dott. Gabriele Antinolfi e Direttore dell’esecuzione il Dott. Stefano Iachetti.

Art. 19 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 20– Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.

L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma lì,

Allegati N. 3:

Allegato I Offerta;
Allegato II Capitolato tecnico;
Allegato III Duvri
Allegato IV Disciplinare di gara.

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
IL PRESIDENTE
(Felice Laudadio)

Il sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante della xxxxxxxxxxxxxxxxx dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

SOCIETÀ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(xxxxxxxxxxxxxxxxxx)